DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 settembre 2019, n. 1639

T.U. Legge Regionale n.4 del 5 febbraio 2013 e s.m.i, art. 22 ter, comma 1, lett. b) e art.22 quinquies, comma 1, lett. a) - Autorizzazione alla vendita terreno in località Ranieri Chiepo, agro di Avetrana, quota 813, fg.41 p.lla 116, Ha 0.56.14 in favore del sig. Lomartire Cosimo Carmelo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O. "Amministrativa Taranto" - Sezione Demanio e Patrimonio - Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, confermata dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- Con Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 4 e s.m.i.- "T.U. delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio, beni della soppressa Opera nazionale combattenti e beni della soppressa Riforma Fondiaria" sono state emanate le disposizioni per la gestione dei beni della soppressa Riforma Fondiaria;
- L'art. 22 ter, comma 1, lett. b) della predetta legge dispone che i beni della ex Riforma Fondiaria possono essere alienati agli attuali conduttori;
- Con nota del 06.11.2018, acquisita al prot. n. 0024851, del 12.11.2018 il sig. Lomartire Cosimo Carmelo ha presentato istanza di acquisto sensi dell'art. 22 ter, comma 1, lett. b) della L.R. n. 4/'13 e s.m.i. della quota 813, sita in agro di Avetrana, loc. "Ranieri Chiepo", riportata in catasto al Fg. 41, p.lla 116, di Ha 0.56.14;
- Con verbale di sopralluogo del 13.03.2015, alla presenza del sig. Lomartire Cosimo Carmelo, la Struttura Provinciale di Taranto ha accertato la situazione possessoria della quota 813 di che trattasi, già dal 1981;
- Detto terreno, pervenuto nella materiale disponibilità dell'ente a seguito si esproprio in danno della Ditta Cantore Giovanni fu Luigi, con DPR 481 del 14.05.1952, pubblicato in GU n. 120 del 24.05.1952, è riportato in catasto terreni del Comune di Avetrana, in ditta "ERSAP", con i seguenti identificativi catastali:

Faalia	Particella	Qualità Classe		Superficie			Reddito	Reddito
Foglio				ha	Are	Ca	Dominicale	Agrario
41	116	Vigneto	2	0	56	14	118,74	50,74
Totale Superficie				0	56	14	118,74	50,74

CONSIDERATO che

La Struttura Riforma Fondiaria di Taranto con relazione di stima del 09.05.2019 ha quantificato il "prezzo di stima" della quota 813 in agro di Avetrana ai sensi dell'art.22 quinquies, comma 1, lett. a) della Legge Regionale n. 4/'13 e s.m.i., complessivamente in € 2.906,04 come riportato nella sottostante tabella:

Valore del terreno al netto della premialità	€ 2.550,99			
Canoni d'uso al 2%	€. 255,05			
Spese Istruttoria	€. 100,00			
VALORE TOTALE	€ 2.906,04			

TENUTO CONTO CHE:

- Il Collegio di Verifica con verbale del 21.05.2019, ha ritenuto congruo il prezzo di alienazione del terreno regionale così come sopra determinato;
- Con nota prot.AOO_108/11020 del 22 maggio 2019, la Struttura Prov. le Riforma Fondiaria di Taranto ha notificato per l'accettazione il valore dell'immobile al sig. Lomartire Cosimo Carmelo, richiedendo, altresì, il contestuale versamento dell'acconto del 30% dell'importo totale;
- il sig. Lomartire Cosimo Carmelo, con nota del 25.06.2019, acquisita al prot. AOO_108/13802 ha formalmente accettato il prezzo di vendita così come notificatogli, provvedendo al pagamento in unica soluzione dell'intero importo pari ad €. 2.906,04 sul c/c postale n. 16723702, mediante bonifici bancari della Banca BCC di Avetrana, n. (omissis) del 07.06.2019 e n. (omissis) del 21.06.2019;

ACCERTATO CHE sul terreno in parola non insistono manufatti realizzati in violazione delle norme vigenti in materia di edilizia urbana;

Tutto ciò premesso, ritenuto di dover:

- autorizzare l'alienazione della quota 813 sita in agro di Avetrana (TA), riportata in catasto terreni al foglio
 41 particella 116 di ettari 0.56.14, in favore del sig. Lomartire Cosimo Carmelo, ricorrendo le condizioni di cui all' art. 22 ter, comma 1, lett. b) e art. 22 quinquies, comma 1, lett. a);
- prendere atto che il prezzo dell'immobile, determinato ai sensi dell'art. 22 quinquies, comma 1, lett. a) della Legge Regionale n. 4/'13 e s.m.i. pari ad € 2.906,04 (duemilanovecentosei/04), salvo conguaglio, è stato interamente corrisposto dall'acquirente e già incassato e rendicontato per cassa nell'anno 2019;
- autorizzare il rappresentante regionale incaricato ai sensi della D.G.R. n. 2260 del 04.12.2018 alla sottoscrizione dell'atto notarile di stipula;
- dare atto che tutte le spese ed imposte connesse alla stipula del contratto di vendita (notarili, di registrazione, di visure o ispezioni catastali, ecc.), saranno a totale carico del soggetto acquirente, esonerando da qualsiasi incombenza la Regione Puglia;
- dare atto che la vendita si intende fatta a corpo e non a misura, fatte salve le servitù, eventualmente già esistenti;

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.-

La presente deliberazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia in entrata che di spesa, dalla stessa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 4, comma 4 lett. K), della Legge regionale 7/97 e dell'art. 22 *ter*, comma 3, della L. r. n. 4/2013 e s.m.i. propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce alla presente proposta di provvedimento dal funzionario istruttore, dalla Responsabile P.O "Amministrativa Taranto" e dalla Dirigente *ad interim* Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria, nonché Dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare la relazione esposta, che qui sì intende integralmente riportata;
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 22 ter, comma 1, lett. b), della L.R. n. 4/'13 e s.m.i., l'alienazione del terreno in località "Ranieri Chiepo", Agro di Avetrana, Quota 813, riportato in catasto al Fg. 41, P.lla 116, di ettari 0.56.14, in favore del sig. Lomartire Cosimo Carmelo, al prezzo complessivo di € 2.906,04;
- di prendere atto che il sig. Lomartire Cosimo Carmelo, ha già corrisposto in unica soluzione prezzo
 dell'immobile, determinato ai sensi dell'art. 22 quinquies, comma 1, lett. a) della Legge Regionale n. 4/'13 e
 s.m.i. pari ad € 2.906,04 (duemilanovecentosei/04), già accertato e rendicontato per cassa nell'anno 2019,
 salvo conguaglio;
- di autorizzare il rappresentante regionale di cui alla D.G.R. n.2260 del 4.12.2018 alla sottoscrizione dell'atto di compravendita a stipularsi e alla rettifica di eventuali errori materiali;

- di stabilire che la vendita dei beni immobili avvenga con spese notarili, di registrazione e di quant'altro necessario per la conclusione dell'atto, a totale carico dell'acquirente, sollevando l'Amministrazione Regionale da qualsiasi onere o incombenza da essi derivanti;
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 co. 3 della l.r. 15/2008;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA SILVIA PIEMONTE IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA MICHELE EMILIANO